

Per 48 10
vol 478-994

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA E LA PIANTUMAZIONE DI
ALBERI DI ULIVO

art.1

Il Comune di Baucina tenuto conto della particolare vocazione del suo territorio alla coltura dell'ulivo, al fine di meglio incrementare e valorizzare le risorse agricole locali e incrementare razionalmente le superfici coltivate, nel quadro degli interventi in agricoltura, provvede alla distribuzione di piante di ulivo per la piantumazione, a chiunque ne faccia richiesta alle condizioni appresso indicate.

art.2

Destinatari dell'intervento comunale, sono i terreni destinati a verde agricolo dal P.R.G., ricadenti nel territorio comunale.

art.3

Saranno ammessi all'intervento tutti gli imprenditori agricoli e quei terreni ricadenti nelle contrade tradizionalmente vocate a tale coltura e, fra questi, sarà data precedenza ai richiedenti che si dedicano abitualmente e manualmente ed a titolo principale alla coltivazione della terra.

art.4

Le condizioni necessarie per accedere all'intervento sono:

- a) che la superficie massima dei terreni da investire a coltura prevista dal presente regolamento, non superi 0.50.00 e che la superficie minima sia tale da poter piantumare di almeno 15 alberi e che i richiedenti non abbiano presentato, ad altre pubbliche istituzioni, analoga istanza di intervento per gli stessi terreni.
- b) che i terreni da investire non ricadano in zone soggette ad occupazione forestale o che su di esse non sia stato emesso vincolo occupazionale da parte di pubbliche istituzioni.
- c) che i richiedenti si impegnino a rispettare, per l'impianto, le misure minime determinate rispettivamente in:
mt. 6x6 in qualsiasi tipo di terreno.

d) che i richiedenti si impegnino ad realizzare opportuna protezione e cura del terreno destinato all'impianto di ulivi.

art.5

Sono ammessi alla concessione di piante di ulivo, previa presentazione di regolare istanza i conduttori di terreni, residenti nel Comune di Baucina o che abbiano in esso i propri terreni purché in possesso dei requisiti di cui agli artt.2 e 4 del presente regolamento.

art.6

Le istanze indirizzate al sindaco, che a pena di esclusione, devono essere presentate entro il 30 Novembre di ogni anno, devono contenere:

- generalità e residenza del dichiarante;
- titolo di possesso ed estremi catastali del terreno interessato allo impianto;
- specie, varietà e numero di ulivo che si vogliono impiantare; nonché l'espressa dichiarazione di impegno;
- di adeguata tecnica culturale;
- di rimborsare all'amministrazione il costo reale delle piantine aumentato del 100%, in caso di arbitraria rimozione delle stesse o di inosservanza del presente regolamento;
- di denuncia, prima di essere rimosse, delle eventuali piante non attecchite o morte successivamente.

art.7

L'Ufficio tecnico comunale competente è incaricato della istruttoria delle domande al fine di accertare l'esattezza delle stesse ai prescritti del presente regolamento, l'U.T.C. effettuerà un sopralluogo di controllo trascorsi 6 mesi dalla data di piantumazione.

art.8

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento e con qualsiasi metodo, il corretto uso e la destinazione territoriale della piantagione, su autodichiarazione dei conduttori da cui risulti il mancato attecchimento, la dichiarazione verrà integrata.

art.9

I conduttori che piantumassero in contravvenzione agli artt.2 e 4 sono soggetti al rimborso del costo reale delle piantine, aumentate del 100%, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti legali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

art.10

Sono altresì soggetti al solo rimborso del 100% & conduttori che arbitrariamente rimuovessero piante già impiantate e non attecchite e che non ne abbiano fatta previa denuncia.

art.11

La Giunta municipale è l'ORGANO competente per l'assegnazione della piantine.

Il presente regolamento è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune dal 4-9-1994 al 18-9-1994 e chi contro non sono state presentate reclami o opposizioni

Bancine li 20-9-94

L'edetto alle Pubbliche

Ciccio Casare

Il Segretario Comunale

Dicaro